



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2026

LEGGE DI BILANCIO 2026: GUIDA ALLA LETTURA

(Legge 30 dicembre 2025, n. 199)



INDICE

1. SEZIONE I – BONUS EDILIZI E AGEVOLAZIONI.....	3
2. SEZIONE II – NOVITA’ FISCALI.....	4
3. SEZIONE III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI FISCALI.....	4
4. SEZIONE IV – PREZZARIO NAZIONALE E MONITORAGGIO COSTI.....	5
5. SEZIONE V – VERIFICA DELLA REGOLARITA’ FISCALE.....	6
6. SEZIONE VI – RIGENERAZIONE URBANA – CONFORMITA’ IMMOBILIARE E RINUNCIA ABDICATIVA.....	6
7. SEZIONE VII – INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI.....	7
8. SEZIONE VIII – ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO.....	8
9. SEZIONE IX – CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI.....	8
10. SEZIONE X – PENSIONI: ADEGUAMENTI REQUISITI ANAGRAFICI.....	9
11. SEZIONE XI – ISEE: NUOVI CRITERI PER PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE.....	10
12. SEZIONE XII – LIQUIDAZIONE “SPRINT” DELL’IVA.....	11
13. SEZIONE XIII – PIGNORAMENTO “SPRINT” PRESSO TERZI.....	11
14. CONCLUSIONI.....	11
15. ALLEGATI.....	12

1. SEZIONE I – BONUS EDILIZI E AGEVOLAZIONI

La Legge di Bilancio 2026 conferma sostanzialmente l'impianto delle agevolazioni fiscali in ambito edilizio attraverso l'Articolo 1, comma 22. La disposizione normativa stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2026 del sistema di detrazioni fiscali già operativo nel 2025, mantenendo la distinzione fondamentale tra aliquote ordinarie e maggiorate che caratterizza l'attuale architettura incentivante.

Per il **Bonus casa**, il legislatore conferma per il 2026 che "l'aliquota maggiorata del 50% continua ad applicarsi alle spese sostenute dai proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione) su unità immobiliari adibite ad abitazione principale" mentre "l'aliquota ordinaria del 36% resta applicabile a tutte le altre fattispecie".

Il quadro normativo delinea, tuttavia, un percorso di progressiva riduzione delle agevolazioni che richiede particolare attenzione nella programmazione degli interventi. Per il 2027 le aliquote scenderanno rispettivamente al 36% e al 30%, mentre dal 2028 al 2033 è prevista un'unica aliquota del 30%. Questa evoluzione temporale richiede una pianificazione strategica degli interventi, privilegiando quelli più urgenti nell'anno 2026 per beneficiare delle aliquote più favorevoli e ottimizzare il vantaggio fiscale per i committenti ([qui](#) la Guida dell'Agenzia delle Entrate).

L'**Ecobonus** segue la medesima logica temporale e strutturale, mantenendo per il 2026 l'aliquota del 50% per l'abitazione principale e del 36% per gli altri casi. Particolarmente rilevante è la conferma dell'esclusione dalle agevolazioni delle "spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili", disposizione che orienta le scelte progettuali verso soluzioni più sostenibili e tecnologicamente avanzate, in linea con gli obiettivi di transizione energetica.

Il **Sismabonus** mantiene la stessa struttura di aliquote temporali, con un limite massimo di spesa detraibile che resta confermato in 96.000 euro per unità immobiliare, parametro fondamentale per la pianificazione degli interventi e la valutazione della convenienza economica delle opere di miglioramento sismico.

Il **Bonus mobili** viene prorogato per il 2026 con aliquota del 50% e limite di 5.000 euro, mantenendo il collegamento con gli interventi di ristrutturazione che spesso vedono coinvolti i professionisti nella direzione lavori e nel coordinamento delle diverse fasi progettuali e realizzative. ([qui](#) la Guida fiscale dell'Agenzia).

Alcune agevolazioni fiscali non sono state rinnovate. In particolare, il Bonus Barriere Architettoniche al 75% è stato assorbito nel Bonus Casa, con conseguente riduzione dell'aliquota al 50%, mentre il Superbonus non trova più applicazione generalizzata.

Quest'ultimo viene tuttavia mantenuto, in forma residuale e limitata, esclusivamente per specifici ambiti territoriali colpiti da eventi sismici. La misura resta infatti applicabile nei territori interessati da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, includendo, tra gli altri, Abruzzo, Emilia-Romagna, Ischia, Campobasso, la Città Metropolitana di Catania, nonché i territori ricompresi nel cosiddetto "Cratere del sisma 2016" appartenenti alle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria.

2. SEZIONE II – NOVITA' FISCALI

La Legge di Bilancio 2026 introduce modifiche significative alla tassazione dei redditi professionali che interessano direttamente i professionisti attraverso l'Articolo 1, comma 3. La disposizione prevede una riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione dal 35% al 33%, beneficio che interessa la fascia reddituale tipicamente rappresentativa della categoria professionale dei periti industriali e che costituisce un alleggerimento strutturale del carico fiscale.

Questa riduzione, pur contenuta in termini assoluti, rappresenta un segnale positivo per i professionisti che operano in forma individuale o associata e non rientrano nei regimi fiscali agevolati.

Parallelamente, l'Articolo 1, comma 4 introduce una misura di riequilibrio per i redditi più elevati, prevedendo che "per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda" con riferimento agli oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie, le erogazioni liberali ai partiti politici e ai premi assicurativi contro eventi calamitosi.

Questa disposizione evidenzia l'approccio equilibrato che accompagna la riduzione dell'aliquota IRPEF con un parziale contenimento delle agevolazioni fiscali per i redditi più elevati. La misura interessa potenzialmente i professionisti con maggiore capacità contributiva, tipicamente quelli che operano in settori specialistici ad alto valore aggiunto come l'industria 4.0, la progettazione di impianti complessi o la consulenza per grandi opere infrastrutturali.

La Legge di Bilancio 2026 introduce inoltre modifica alla disciplina fiscale dei buoni pasto attraverso l'Articolo 1, comma 14, che rappresenta un beneficio diretto per i lavoratori dipendenti degli studi professionali, inclusi i periti industriali che operano in forma subordinata presso studi professionali, imprese o pubbliche amministrazioni.

Dall'anno 2026, il limite di esenzione giornaliera del buono pasto elettronico passa da 8 euro a 10 euro, mentre resta invariata la soglia di 4 euro per i buoni in forma cartacea.

Aliquote IRPEF da gennaio 2026:

- **23%** per redditi fino a 28.000 euro;
- **33%** per redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
- **43%** per redditi superiori a 50.000 euro.

3. SEZIONE III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI FISCALI

La Legge di Bilancio 2026 introduce attraverso l'Articolo 1, commi 82-101 una nuova procedura di definizione agevolata particolarmente rilevante per i professionisti. ("*Rottamazione-quinquies*").

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

La "*Rottamazione-quinquies*" riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano¹.

Per i periti industriali con posizioni debitorie pregresse, questa rappresenta un’opportunità significativa di regolarizzazione a condizioni economicamente sostenibili. Elemento critico è l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi inclusi nella definizione, aspetto che richiede una valutazione preventiva delle eventuali controversie in corso e delle prospettive di successo delle stesse.

La definizione agevolata si coordina con i meccanismi di compensazione volontaria già previsti dal sistema tributario e rappresenta un ulteriore incentivo alla compliance fiscale.

4. SEZIONE IV – PREZZARIO NAZIONALE E MONITORAGGIO COSTI

Una delle innovazioni più rilevanti per i professionisti tecnici riguarda l’istituzione del prezzario nazionale per i lavori pubblici disciplinata dall’Articolo 1, comma 487. La disposizione prevede l’elaborazione di “un prezzario nazionale riferito ai lavori pubblici, destinato a costituire un riferimento unitario per la determinazione dei costi delle opere su scala nazionale”.

Questo strumento persegue una triplice finalità strategica: consentire un monitoraggio omogeneo dell’andamento dei costi su tutto il territorio nazionale, favorire condizioni di equilibrio economico nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici, e assicurare coordinamento tra prezzario nazionale e prezzari regionali. Il prezzario nazionale viene aggiornato annualmente e opera come strumento di

¹ Cfr. Agenzia delle Entrate-Riscossione

supporto per i prezziari regionali e speciali, garantendo coerenza metodologica pur rispettando le specificità territoriali.

L'Articolo 1, comma 488 istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezziari delle opere pubbliche, con funzioni di supporto alla predisposizione del prezzario nazionale, verifica dell'allineamento dei prezziari regionali e controllo della coerenza nell'applicazione delle clausole di revisione prezzi. L'Osservatorio svolge attività di raccolta sistematica e analisi dei dati relativi ai costi, promuovendo criteri uniformi per la formazione dei prezziari e verificando la loro applicazione nei contratti di importo superiore a 100 milioni di euro.

Per coloro che operano nel settore delle opere pubbliche, questo sistema rappresenta un riferimento tecnico fondamentale per la corretta determinazione dei costi e la formulazione di offerte competitive. Il nuovo quadro garantisce maggiore trasparenza nella determinazione dei costi e offre un riferimento tecnico uniforme su scala nazionale, riducendo le incertezze nella formulazione delle offerte e migliorando la prevedibilità economica degli interventi.

5. SEZIONE V – VERIFICA DELLA REGOLARITA' FISCALE

La Legge di Bilancio 2026 introduce attraverso l'Articolo 1, comma 725 una significativa innovazione nel controllo della regolarità fiscale per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso i professionisti. La disposizione modifica l'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, introducendo un meccanismo di compensazione automatica per i debiti fiscali di importo contenuto che rappresenta un'evoluzione del sistema di controllo preventivo.

La riforma abbandona il sistema binario "tutto o niente" a favore di un approccio graduato che tiene conto dell'entità del debito. La norma stabilisce che "relativamente alle somme dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale, le disposizioni si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro". In presenza di cartelle esattoriali, i soggetti pagatori sono tenuti a procedere alla compensazione automatica, versando all'agente della riscossione l'importo del debito e al professionista l'eventuale residuo.

Per importi superiori a 5.000 euro permane il sistema del blocco integrale del pagamento in presenza di cartelle non pagate, mantenendo l'efficacia deterrente del controllo preventivo per le posizioni debitorie più significative. Questa innovazione comporta implicazioni rilevanti per la gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni: i professionisti dovranno mantenere una situazione fiscale regolare per evitare trattenute sui compensi e pianificare attentamente i flussi di cassa.

Il nuovo meccanismo rappresenta un'evoluzione positiva che evita il blocco totale dei pagamenti per debiti di modesta entità, ma richiede una gestione consapevole degli adempimenti tributari e una pianificazione più attenta dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per evitare interruzioni nei flussi di incasso dalle pubbliche amministrazioni.

6. SEZIONE VI – RIGENERAZIONE URBANA – CONFORMITA' IMMOBILIARE E RINUNCIA ABDICATIVA

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della rigenerazione urbana con modifiche che interessano direttamente l'attività professionale dei periti industriali. L'Articolo 1, comma 23 modifica l'art. 5, comma 10, del D.L. 70/2011, ampliando l'eccezione al divieto di accesso alle premialità

urbanistiche per gli edifici abusivi attraverso l'inclusione espressa degli edifici "per i quali il titolo edilizio sia stato conseguito in sanatoria".

La modifica richiama esplicitamente i principali condoni edilizi nazionali del 1985, 1994 e 2003, estendendo la platea degli immobili ammissibili agli interventi regionali di rigenerazione urbana in deroga alla pianificazione. Rimane ferma l'esclusione per centri storici e aree a inedificabilità assoluta, mantenendo la tutela per i contesti di maggiore valore storico-paesaggistico.

Questa modifica presenta opportunità significative ma anche criticità operative che richiedono un approccio prudente. L'ampliamento si colloca in un quadro normativo che ha finora distinto in senso restrittivo tra sanatoria ordinaria e condono edilizio, richiedendo particolare attenzione nell'interpretazione delle nuove disposizioni. Ne derivano rilevanti incertezze interpretative e potenziali profili di tensione con i principi fondamentali in materia di governo del territorio.

Un'altra disposizione di particolare interesse riguarda la nuova disciplina della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare introdotta dall'Articolo 1, comma 731. La norma stabilisce che "l'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica".

Questa disposizione nasce dall'esigenza di contrastare l'uso improprio della rinuncia abdicativa da parte di proprietari che intendevano liberarsi di immobili fatiscenti o non conformi, trasferendo di fatto allo Stato i costi di messa in sicurezza e bonifica. La norma crea nuove opportunità professionali nell'ambito delle verifiche di conformità, richiedendo competenze tecniche specifiche per la redazione di relazioni tecniche, l'effettuazione di verifiche strutturali e ambientali, e la certificazione della conformità degli immobili alle normative vigenti.

7. SEZIONE VII – INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

La Legge di Bilancio 2026 introduce attraverso l'Articolo 1, commi 427-436 significativi incentivi per gli investimenti in beni strumentali che interessano direttamente le imprese del settore industriale. La disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisizione per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, configurando un meccanismo di super-ammortamento particolarmente vantaggioso.

La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, nonché per beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Questa specificazione tecnica richiede competenze specialistiche per l'identificazione e la certificazione degli investimenti ammissibili, rappresentando un'opportunità per i periti industriali di consulenza tecnica qualificata alle imprese che intendono beneficiare di questi incentivi.

L'Articolo 1, comma 430 prevede che per l'accesso al beneficio l'impresa trasmetta comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, aspetto che richiede competenze tecniche specifiche nella documentazione degli investimenti agevolabili. I periti industriali possono svolgere un ruolo chiave nell'assistenza alle imprese per la corretta identificazione e certificazione degli investimenti ammissibili, garantendo il rispetto dei requisiti tecnici e procedurali necessari per l'ottenimento dell'agevolazione.

8. SEZIONE VIII – ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO

La Legge di Bilancio 2026 conferma e prolunga per l'anno 2026 la modifica introdotta dalla precedente Legge di bilancio che ha elevato da 30.000 euro a 35.000 euro il limite della soglia reddituale da lavoro dipendente o assimilato superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario, come disciplinato dall'Articolo 1, comma 27.

Questa disposizione rappresenta un elemento di continuità nell'evoluzione del regime forfettario, che costituisce uno strumento fiscale particolarmente vantaggioso per i professionisti con volumi di ricavi contenuti. L'innalzamento della soglia reddituale consente a un maggior numero di periti industriali di accedere o mantenere il regime agevolato anche in presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilato di importo più elevato.

Il regime forfettario, disciplinato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP nella misura del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività per i contribuenti che non hanno esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa). L'accesso al regime è subordinato al rispetto di specifici limiti di ricavi e al non superamento di determinate soglie reddituali da altre fonti. Il cuore del regime è il tetto massimo di ricavi o compensi, fissato anche per il 2026 a 85.000 euro annui. Entro questo limite, il reddito imponibile non si calcola sottraendo le spese reali, ma applicando un coefficiente di redditività stabilito per ciascuna attività. Su quel reddito si paga poi l'imposta.

Per i periti industriali, l'estensione della soglia reddituale a 35.000 euro da lavoro dipendente o assimilato, offre maggiore flessibilità nella gestione della propria attività professionale, consentendo di mantenere il regime forfettario anche in presenza di collaborazioni occasionali o rapporti di lavoro dipendente part-time. Questa possibilità assume particolare rilevanza per i professionisti che alternano periodi di attività autonoma a collaborazioni con studi tecnici, imprese o pubbliche amministrazioni.

Il limite degli 85.000 euro non vale in modo uguale per tutti. Chi apre la partita Iva durante l'anno deve calcolare la soglia in modo proporzionale ai mesi di attività. Ad esempio, un'attività avviata il 1° settembre avrà una soglia ridotta a circa 28.400 euro. Un dettaglio spesso sottovalutato, che può portare a sforamenti involontari e all'uscita dal regime.

L'applicazione della norma richiede particolare attenzione nella verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti per l'accesso e il mantenimento del regime forfettario. Oltre al limite reddituale da lavoro dipendente, devono essere rispettati i limiti di ricavi specifici per ciascun codice di attività, i limiti di spesa per lavoro accessorio e collaborazioni, e l'assenza di partecipazioni in società di capitali o associazioni professionali che esercitano attività prevalentemente nei confronti del contribuente.

La proroga della misura per il 2026 conferma l'orientamento del legislatore verso una progressiva semplificazione e razionalizzazione dei regimi fiscali agevolati, pur mantenendo meccanismi di controllo per evitare abusi o utilizzi impropri degli strumenti di favore.

9. SEZIONE IX – CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

La Legge di Bilancio 2026 introduce attraverso l'Articolo 1, comma 116 una significativa restrizione nell'utilizzo della compensazione orizzontale tra imposte di natura diversa, nell'ambito dell'attuazione della riforma 1.12 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) volta a rafforzare i meccanismi di contrasto all'evasione fiscale e alle pratiche elusive.

La nuova disciplina limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 euro, riducendo significativamente la precedente soglia di 100.000 euro. Questa modifica rappresenta un inasprimento delle condizioni per l’accesso agli strumenti di compensazione e riflette la volontà del legislatore di rafforzare i controlli sui contribuenti con posizioni debitorie significative verso l’erario.

La compensazione orizzontale consente ai contribuenti di utilizzare crediti tributari maturati in relazione a un’imposta per estinguere debiti relativi a imposte di diversa natura, rappresentando uno strumento di gestione finanziaria particolarmente utile per le imprese e i professionisti che operano in settori caratterizzati da stagionalità o irregolarità nei flussi di cassa. La limitazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 incide direttamente su questa flessibilità operativa.

Rimane tuttavia confermata l’eccezione per i crediti relativi a contributi previdenziali, che continuano a essere utilizzabili in compensazione anche dai contribuenti che superano la soglia dei 50.000 euro di iscrizioni a ruolo. Questa deroga riconosce la specificità dei rapporti previdenziali e assicurativi obbligatori, evitando di penalizzare eccessivamente i contribuenti per debiti di natura diversa da quella strettamente tributaria.

La norma richiede un adeguamento delle procedure amministrative e dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate per il controllo automatico delle condizioni di accesso alla compensazione orizzontale. I contribuenti dovranno prestare maggiore attenzione alla verifica della propria posizione debitoria prima di procedere con operazioni di compensazione, per evitare il rischio di dinieghi o contestazioni successive.

10. SEZIONE X – PENSIONI: ADEGUAMENTI REQUISITI ANAGRAFICI

La Legge di Bilancio 2026 introduce modifiche significative ai requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione attraverso l’Articolo 1, commi da 185 a 193, 197 e 198, che prevedono un graduale allineamento dei requisiti pensionistici all’allungamento dell’aspettativa di vita nell’arco di un biennio.

La manovra stabilisce che, invece dei 67 anni e tre mesi previsti dal precedente meccanismo di adeguamento automatico, dal 2027 si potrà andare in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese (mantenendo il requisito di 20 anni di contributi), mentre dal 2028 l’età pensionabile sarà fissata a 67 anni e tre mesi. Questa modifica rappresenta un rallentamento nell’incremento dei requisiti anagrafici rispetto al meccanismo automatico di adeguamento alla speranza di vita precedentemente in vigore.

L’incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, confermando le tutele già previste per le categorie professionali maggiormente esposte a rischi per la salute e la sicurezza. Questa eccezione riconosce le specificità di determinati settori lavorativi e mantiene condizioni di accesso più favorevoli per i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Per i professionisti iscritti all’EPPI che intendano andare in pensione con cumulo o totalizzazione, le modifiche assumono particolare rilevanza in quanto incidono sui tempi di programmazione della cessazione dell’attività professionale. Il meccanismo del cumulo, disciplinato dal decreto-legge n. 78 del 2010, consente di sommare i contributi versati in gestioni previdenziali diverse per raggiungere i requisiti pensionistici.

Per i periti industriali che operano in forma libero-professionale, la modifica dei requisiti anagrafici richiede una pianificazione previdenziale più attenta, considerando che molti professionisti hanno carriere

caratterizzate da periodi di attività autonoma alternati a rapporti di lavoro dipendente presso imprese o pubbliche amministrazioni.

La riforma conferma l'importanza di una gestione consapevole della propria posizione previdenziale, con particolare attenzione alla verifica periodica dei contributi versati nelle diverse gestioni e alla valutazione delle strategie più convenienti per l'accesso alla pensione. I professionisti dovranno considerare non solo i requisiti anagrafici e contributivi, ma anche l'importo della pensione attesa e le eventuali penalizzazioni derivanti dall'anticipo del pensionamento.

11. SEZIONE XI – ISEE: NUOVI CRITERI PER PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

La Legge di Bilancio 2026 introduce significative modifiche alla disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attraverso l'Articolo 1, commi da 32 a 34, 208-209 e 584, che ridefiniscono i criteri di calcolo delle componenti patrimoniali e ampliano le soglie di esenzione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Ai fini del calcolo dell'ISEE del nucleo familiare, viene demandato a un decreto ministeriale la definizione di nuovi criteri di computo delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all'estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all'estero. Questa modifica risponde all'esigenza di adeguare l'indicatore alle nuove forme di investimento e di detenzione della ricchezza, includendo nel calcolo anche gli asset digitali e le disponibilità finanziarie detenute in valuta estera.

L'innovazione più significativa riguarda l'innalzamento delle soglie che non rilevano ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare della prima casa ai fini ISEE. Per l'accesso all'Assegno di inclusione, alle prestazioni del Supporto per la formazione e il lavoro, all'Assegno unico e universale per i figli e al bonus nuovi nati, la soglia è innalzata a 91.500 euro, elevata a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane, con un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

Questa differenziazione territoriale riconosce le diverse condizioni del mercato immobiliare tra le aree metropolitane e il resto del territorio nazionale, evitando che il possesso della prima casa in zone ad alto valore immobiliare precluda automaticamente l'accesso alle prestazioni sociali. L'incremento per i figli conviventi tiene conto delle maggiori esigenze abitative dei nuclei familiari più numerosi.

La normativa prevede inoltre l'esclusione dal calcolo dell'indicatore degli immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, riconoscendo che tali beni non rappresentano effettivamente una disponibilità economica per il nucleo familiare. Questa disposizione assume particolare rilevanza in un territorio come quello italiano, frequentemente interessato da eventi sismici e calamità naturali.

Vengono inoltre rideterminati i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell'indicatore, aspetto che incide sulla determinazione dell'ISEE finale e quindi sull'accesso alle prestazioni sociali agevolate. La scala di equivalenza serve a rendere comparabili le situazioni economiche di nuclei familiari di diversa composizione, attribuendo pesi differenti ai vari componenti in base all'età e alle condizioni di disabilità.

Per i periti industriali, le modifiche all'ISEE assumono rilevanza sia dal punto di vista professionale che personale. Dal punto di vista personale, l'innalzamento delle soglie per la prima casa può facilitare l'accesso a prestazioni assistenziali per i professionisti con redditi contenuti ma proprietari di immobili di valore.

L'esclusione degli immobili danneggiati da calamità naturali dal calcolo dell'ISEE rappresenta una misura di equità che evita di penalizzare i nuclei familiari colpiti da eventi eccezionali.

12. SEZIONE XII – LIQUIDAZIONE “SPRINT” DELL’IVA

La cosiddetta liquidazione "sprint" dell'IVA è disciplinata dall'**articolo 1, comma 111, lettera a)** della Legge di Bilancio 2026, che introduce il nuovo art. 54-bis.1 del DPR 633/192.

Questa innovativa procedura consente all'Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto in caso di dichiarazioni omesse, utilizzando i dati già in suo possesso attraverso procedure automatizzate. Il meccanismo si basa su fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici trasmessi ed elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Il procedimento prevede che, quando dai controlli emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, il quale ha sessanta giorni per fornire chiarimenti o versare quanto dovuto. Decorso tale termine in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo liquidato, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Il sistema prevede l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 471/1997, determinata in base all'imposta liquidata, con la possibilità di riduzione a un terzo se il contribuente provvede al versamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

13. SEZIONE XIII – PIGNORAMENTO “SPRINT” PRESSO TERZI

Per quanto riguarda il cosiddetto "pignoramento sprint" verso terzi, la Legge di Bilancio 2026 introduce una significativa innovazione all'**articolo 1, comma 117**, che modifica l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 127/2015.

La nuova disposizione prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti. Questi dati sono finalizzati alle attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.

Questo strumento rappresenta un'evoluzione del tradizionale pignoramento presso terzi, consentendo di anticipare l'azione di riscossione coattiva attraverso l'utilizzo dei dati della fatturazione elettronica per individuare i crediti verso clienti terzi prima che le somme entrino sui conti correnti del debitore.

14. CONCLUSIONI

L'assetto delineato dalla Legge di Bilancio 2026 conferma una tendenza strutturale verso la progressiva riduzione dell'intensità delle agevolazioni edilizie generalizzate, non accompagnata da una contestuale semplificazione degli adempimenti tecnici e delle responsabilità professionali. Questa evoluzione favorisce una trasformazione selettiva del mercato delle prestazioni tecniche che richiede un adattamento strategico della professione.

Per professionisti, ciò implica la necessità di spostare il baricentro dell'attività professionale da prestazioni standardizzate verso incarichi ad alto contenuto tecnico-specialistico. Gli ambiti di maggiore prospettiva includono l'efficienza energetica avanzata, la progettazione impiantistica complessa, la sicurezza strutturale e antisismica, l'industria 4.0 e la transizione energetica, settori che richiedono competenze tecniche specifiche e aggiornamento continuo.

Le nuove disposizioni in materia di conformità immobiliare, prezzario nazionale, incentivi agli investimenti produttivi e modifiche all'ISEE aprono opportunità professionali che richiedono competenze tecniche specifiche e aggiornamento continuo.

La definizione agevolata rappresenta, infatti, un'opportunità di regolarizzazione particolarmente vantaggiosa, considerando la possibilità di estinguere i debiti versando solo il capitale, senza sanzioni e interessi, con dilazione fino a 54 rate bimestrali. L'aspetto procedurale richiede particolare attenzione nella valutazione dell'opportunità di aderire, considerando l'assenza di sanzioni e interessi, la durata del piano di rateizzazione e l'obbligo di rinuncia ai contenziosi pendenti.

L'istituzione del prezzario nazionale rappresenta una svolta significativa per coloro che operano nel settore delle opere pubbliche, garantendo maggiore trasparenza nella determinazione dei costi e offrendo un riferimento tecnico uniforme su scala nazionale. Il sistema assicura maggiore prevedibilità nella determinazione dei costi e una riduzione delle incertezze nella formulazione delle offerte, elementi fondamentali per la competitività professionale nel settore pubblico.

Si segnala infine, l'atto di indirizzo presentato dall'on. De Bertoldi, che costituisce un atto di particolare rilievo per il settore delle professioni ordinistiche, promosso anche su sollecitazione delle Casse di previdenza, tra cui l'EPPI. L'iniziativa, approvata dal Senato, non introduce una misura immediatamente precettiva, ma impegna il Governo ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge di bilancio con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a prevedere, nel corso della Legislatura, l'introduzione di una misura ad hoc volta a incentivare l'aggregazione dei liberi professionisti che già beneficiano del regime forfettario all'interno di società tra professionisti di nuova costituzione. In tale prospettiva, l'indirizzo parlamentare mira a consentire la prosecuzione dell'attività professionale in forma associata senza la perdita dei benefici fiscali connessi al regime agevolato, con riferimento ai professionisti che abbiano conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. L'intervento si inserisce coerentemente nel quadro delle politiche di sostegno alle professioni e di promozione delle forme aggregative, in linea con gli orientamenti istituzionali volti a valorizzare l'interdisciplinarietà, a rafforzare la capacità organizzativa degli studi professionali e a migliorare la competitività del sistema professionale italiano nel contesto europeo e internazionale, rispondendo al contempo alle istanze del mondo professionale che da tempo sollecita il superamento delle attuali rigidità normative che scoraggiano l'aggregazione dei professionisti in regime forfettario.

15. ALLEGATI

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio per il triennio 2026-2028), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.